

Art. 7

Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento

1. A decorrere dalla emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 6 e sino alla data del riconoscimento dell'ente quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi del d.lgs. n. 269/1993, agli atti dell'ente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 72/1998⁽⁵⁾.

2. Il finanziamento per le attività di interesse regionale svolte dal CSPO è assicurato, per il medesimo periodo, dalla Giunta regionale a carico del bilancio regionale - fondo sanitario di parte corrente - cap. 18090 del bilancio di previsione 2000, con le modalità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8⁽⁴⁾*Disposizioni transitorie e finali*

1. *Qualora il procedimento di riconoscimento dei CSPO quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico si concluda con esito negativo, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dispone la revoca della personalità giuridica di diritto pubblico attribuita ai sensi dell'articolo 1 ed adotta i provvedimenti conseguenti.*

2. *La revoca della personalità giuridica è comunque disposta qualora il procedimento di riconoscimento del CSPO quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non si concluda entro il 30 aprile 2006.*

NOTE

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 17 del 17 aprile 2000.

(2) Legge pubblicata su questo stesso Bollettino.

(3) Testo redatto ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).

(4) Articolo così sostituito con legge regionale 12 maggio 2003, n. 23, art. 1.

(5) Legge abrogata dall'articolo 139 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 10 bis del 17 marzo 2000.

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 24

Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Obblighi del personale addetto all'industria
alimentare)

1. Il personale addetto alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari osserva le norme igieniche stabilite ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

2. Il personale che esercita le attività di cui al comma 1 in Toscana non è tenuto ad acquisire il libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nelle regioni che lo richiedano, l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente rilascia il libretto di idoneità sanitaria o ne dispone il rinnovo.

Art. 2

(Formazione e controlli)

1. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili con alimenti e garantire la salubrità degli stessi la Regione disciplina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le iniziative formative del personale di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei responsabili dell'industria alimentare, nell'ambito delle attività di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), al relativo regolamento di esecuzione e al piano d'indirizzo di cui all'articolo 31 della stessa l.r. 32/2002.

2. La Giunta regionale emana specifici indirizzi ai

servizi competenti delle aziende unità sanitarie locali per la verifica dell'effettivo rispetto delle regole di igiene alimentare, ed in particolare per il controllo sulla formazione effettuata dai responsabili e dagli addetti delle imprese alimentari. Con gli indirizzi la Giunta regionale tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività, in particolare prevedendo procedure semplificate di autocontrollo per il personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, come individuato dall'articolo 92, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

3. Gli indirizzi, di cui al comma 2, sono contenuti nel piano regionale di sorveglianza su alimenti e bevande, approvato dalla Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande).

4. In prima attuazione il piano regionale di sorveglianza su alimenti e bevande, di cui al comma 3, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'Azione programmata sicurezza alimentare e igiene della nutrizione di cui al Piano sanitario regionale 2002-2004.

Art. 3

(Norma finale e di salvaguardia)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere applicazione in Toscana dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di entrambi gli atti della Giunta regionale di cui all'articolo 2:

- a) l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
- b) gli articoli 37, comma 1, e 41, comma 1, del d.p.r. 327/1980.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Martini

Firenze, 12 maggio 2003

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 07.05.2003.

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 25

Interventi a favore degli allevatori partecipanti

alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) previsto dall'ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 concernente "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)" e atti dirigenziali attuativi, nonché ai fini di indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dalla medesima ordinanza.

2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in:

- a) un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale;
- b) un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori nell'eventualità che si verificano aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide;
- c) un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell'intervento di profilassi.

Art. 2

(Beneficiari e misura degli interventi)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino, comprese in una o più delle celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio toscano, che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003. Ogni singola azienda può rendere disponibili non più di dodici capi l'anno o il